

Codice DB1410

D.D. 25 settembre 2013, n. 2216

**Autorizzazione ad eseguire un intervento di manutenzione idraulica consistente nello sfalcio e taglio selettivo della vegetazione arbustiva ed arborea, su pertinenze demaniali, lungo il corso d'acqua Torrente Varaita nei Comuni di Casalgrasso, Polonghera e Murello (Cn).
Richiedente: Provincia di Cuneo - Direzione Mobilita' e Infrastrutture - Ufficio Protezione Civile**

Premesso:

- che in data 23/09/2013 con nota protocollata al n. 59810, la Provincia di Cuneo – Direzione Mobilità e Infrastrutture – Ufficio Protezione Civile – Via M. D’Azeglio n. 8, ha presentato istanza per ottenere l’autorizzazione ad eseguire un intervento di manutenzione idraulica consistente nello sfalcio e taglio selettivo della vegetazione arbustiva ed arborea, su pertinenze demaniali, lungo il corso d’acqua Torrente Varaita nei Comuni di Casalgrasso, Polonghera e Murello;
- che all’istanza sono allegati gli elaborati progettuali nei quali sono evidenziate le zone interessate dall’intervento;

Visto

- che in data 23/09/2013 l’Aipo – Agenzia Interregionale per il Fiume Po di Moncalieri, ha rilasciato il nulla osta idraulico, richiesto direttamente dalla Provincia di Cuneo, all’esecuzione dell’intervento di manutenzione;

Considerato

- che, in base all’art. 23 della L.R. n. 5/2012, nel caso di interventi di manutenzione di argini, sponde, aree di asservimento idraulico, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo, con esclusione delle isole formatesi all'interno, sulle sponde nonché nelle aree interessate dall'esecuzione degli interventi, è da intendersi nullo;

IL DIRIGENTE

- Visto l’art. n. 17 della L.R. n. 23/2008
- Visto il T.U. approvato con R.D. n. 523/1904
- Visto il D. Lgs. N. 112/1998
- Vista la L.R. n. 44 del 26/04/2000
- Visto il DPCM 22 dicembre 2000 (G.U. 21 febbraio 2001 n. 43)
- Vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001
- Vista la L.R. n. 12 del 18/05/2004
- Visto il Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 14/R del 06.12.2004 così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011;
- Vista la L.R. n. 4 del 10.02.2009 e gli art. 18 e 37 del D.P.G.R. n. 8/R del 20.09.2011 recanti norme di attuazione del Regolamento Forestale
- Visto l’art. 23 della L.R. n. 5 del 04.05.2012
- Vista la Circolare del P.G.R. n. 10/UOL/AGR del 17.09.2012
- Visto il nulla osta idraulico n. 26943 (TO-9237) del 20/09/2013 dell’Agenzia Interregionale per il Fiume Po – Aipo – Ufficio di Moncalieri

determina

di autorizzare la Provincia di Cuneo – Direzione Mobilità e Infrastrutture – Ufficio Protezione Civile – Via M. D’Azeglio n. 8, ad eseguire un intervento di manutenzione idraulica consistente nello sfalcio e taglio selettivo della vegetazione arbustiva ed arborea, su pertinenze demaniali, lungo il corso d’acqua Torrente Varaita nei Comuni di Casalgrasso, Polonghera e Murello, subordinatamente all’osservanza delle condizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione idraulica dell’AIPO n. 26943 (TO-9237) del 20/09/2013 anch’esso allegato alla presente Determinazione;

di stabilire che la presente autorizzazione resta altresì subordinata all’osservanza delle seguenti ulteriori condizioni:

1. le operazioni di taglio dovranno essere eseguite in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente (L.R. n. 4 del 10.02.2009 - Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 20.09.2011- Circolare del P.G.R. n. 10/UOL/AGR del 17.09.2012 e s.m.i.). In particolare si evidenzia che nell’intervento di taglio di alleggerimento della componente vegetale in sofferenza, posta sul versante, dovranno essere comunque conservate le associazioni vegetali allo stadio giovanile;

2. durante l’esecuzione del taglio piante l’eventuale accatastamento del materiale dovrà essere depositato fuori dall’alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d’acqua;

3. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La Provincia di Cuneo - Ufficio Protezione Civile è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, e degli operai e dei mezzi d’opera usati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

4. la presente autorizzazione ha validità di anni 1 (uno) attenendosi comunque a quanto dettato dagli art. 18 e 37 del D.P.G.R. n. 8/R del 20.09.2011 recanti norme di attuazione del Regolamento Forestale;

5. ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare al Settore scrivente una dichiarazione di fine lavori.

Con la presente si autorizza l’occupazione temporanea del suolo demaniale interessato dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Mauro Forno